



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
ROMA

Il Procuratore

N. 196/24 Prot.Gab.CIRC. 2

Roma, 18 gennaio 2024

Ai Signori Magistrati

Alla Signora Dirigente

Ufficio

Oggetto: art. 111 bis c.p.p. – Deposito telematico da parte dei difensori.

In data 14 gennaio, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale nr. 217 del 23 dicembre 2023 in data 30 dicembre 2023, è entrato in vigore l'art. 111 bis c.p.p. che prevede come, nelle Procure della Repubblica presso il Tribunale, " in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".

Pertanto, non essendo prevista per gli Avvocati alcuna deroga (che invece è stata introdotta dall'art. 3, comma 7, per il deposito da parte di soggetti abilitati interni) deve ritenersi che i difensori non possano che depositare validamente atti, documenti, richieste, memorie nel corso delle indagini preliminari – ad eccezione dei procedimenti in materia di prevenzione e per quelli in materia di esecuzione secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale citato- se non attraverso il portale deposito atti penali predisposto dal Ministero della giustizia e già in uso.

Conseguentemente non appare più possibile il deposito né cartaceo presso l'ufficio deposito atti di questa Procura né attraverso la posta elettronica certificata (ed in caso dell'utilizzo di pec la ricevuta di avvenuta ricezione non equivale più ad inserimento dell'atto nel fascicolo del pubblico ministero) ma solo ed esclusivamente su Pdp, portale deposito atti penali, (a tal proposito si consiglia, per evitare problemi tecnici di non depositare corposi allegati e di depositare solo successivamente presso le segreteria del Pm assegnatario del procedimento pen drive o cd).

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Lo Voi